TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che la **Cooperativa MULTI SERVIZI AMBIENTE SOC COOP SOCIALE**, di seguito per brevità denominata **Cooperativa**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Attilio Veronese si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La **Cooperativa** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La **Cooperativa,** che opera nel settore del trasporto di merci per conto di terzi, nel trasporti di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ecc., e che ha sede in Cagliari, Via Ospedale, n. 18 tel. 070/2548116 fax / , cell.3207610093 e mail msambientecoop@gmail.com Pec msacoop@pec.it , sito / specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Prestazioni di segreteria;
- Prestazioni di pulizia;
- Prestazioni di approvvigionamento materiale presso i fornitori;
- Prestazioni di trasporto merci;
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che la **Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La **Cooperativa**, che consente a **n. 5 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (**comunque per un massimo di n. 5 soggetti nell'arco dell'anno**), individua nel **Presidente o un suo delegato** /, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

La **Cooperativa** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la **Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La **Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano

fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla **Cooperativa** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico della **Cooperativa** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della **Cooperativa.**

Art. 8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e la **Cooperativa.**

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 24 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri

Il Presidente della Cooperativa

msa
multiservizi ambiente soc.coop. sociale
Via Ospedale, 18 - 09124 Cagliari
P.Iva 03758960920 - msambientecoop@gmail.com

Scheda riepilogativa della Soc. Coop. sociale MULTI SERVIZI AMBIENTE

CAGLIARI

Ubicazione dell'Associazione	Cagliari, via Ospedale n°18
Telefono	070-2548116
Cell.	320-7610093
E-mail Pec	msambientecoop@gmail.com; pec msacoop@pec.it
Presidente	Pro tempore Attilio Veronese
Tutor	Presidente Attilio Veronese o un suo delegato
Convenzione sottoscritta	il 24giugno 2020
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui vengono inseriti i sottoposti a LPU	• Prestazioni di segreteria; • Prestazioni di pulizia; • Prestazioni di approvvigionamento materiale presso i fornitori; • Prestazioni di trasporto merci; • Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità del Cooperativa.
Numero persone accolte	n. 5 contemporaneamente n. 5 nell'arco dell'anno

m_dg 09200902204
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Ufficio di Registrazione
N. 1758 17/6/2025

UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

LPU

msa
multi servizi ambiente

Cagliari, 17 Giugno 2025

Spett.le

Presidente.tribunale.cagliari@giutiziacert.it

Prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

Oggetto: **comunicazione aggiornamento dati aziendali**

Facciamo seguito alla Vostra cortese richiesta per comunicarVi l'aggiornamento dei nostri dati aziendali:

- Denominazione: multi servizi ambiente soc coop sociale (msa in forma contratta);
- Partita IVA/ codice fiscale 03758960920;
- Sede legale: Via F. Cocco Ortu, 75 – cap 09128 – Cagliari (CA);
- Sede operativa: VIII Strada Ovest, z.i. Macchiareddu, snc – cap 09068 – Uta (CA);
- Recapito tel 070 2548116;
- Recapito mail amministrazione@msacoop.com;
- Recapito web www.msacoop.com;
- Recapito pec msacoop@pec.it;
- Iscrizione RUNTS nella sezione imprese sociali;
- Nominativo legale rappresentante : Emilio Demontis;
- Numero persone da accogliere contemporaneamente: 5
- Numero persone da accogliere nell'arco dell'anno: variabile in base alla durata del LPU, tenendo sempre delle 5 persone massime contemporaneamente;
- Attività previste:
  - La Cooperativa, che opera nel settore del trasporto di merci per conto di terzi, nel trasporti di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ecc., specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p., ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
  - Prestazioni di segreteria;
  - Prestazioni di pulizia;
  - Prestazioni di approvvigionamento materiale presso i fornitori;
  - Prestazioni di trasporto merci;
  - ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione;
  - in considerazione degli imputati (sospensione del procedimento con messa alla prova) e dei condannati per i reati di cui agli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Codice della Strada, prestazioni di sensibilizzazione e informazione nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.;
  - Precisa inoltre che la Cooperativa svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Visto
Cagliari
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente
msa
multi servizi ambiente soc. coop. sociale